

BANDO DI CONCORSO

CONVITTI

OSPITALITA' RESIDENZIALE E DIURNA

Posti "residenziali" in convitto e per il "dopo scuola" in semiconvitto, presso le proprie Strutture a gestione diretta e presso i Convitti Nazionali

in favore dei figli o orfani ed equiparati

- degli iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
- dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici
- degli iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Assistenza Magistrale

Anno scolastico 2015 - 2016

INDICE
Premessa

Art.1 Soggetti del concorso

Art.2 Oggetto del concorso

Art.3 Requisiti di ammissione al concorso

Art.4 Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN

Art.5 Attestazione ISEE

Art.6 Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

Art.7 Graduatoria – Criteri

Art.8 Graduatoria - Pubblicazione

Art.9 Ospitalità presso i Convitti

Art.10 Contributo a carico dello studente

Art.11 Accertamenti e sanzioni

Art.12 Ricorsi

Art.13 Responsabile del procedimento

Art.14 Note informative

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e pensionati pubblici e dei loro familiari, previste ai sensi dell'articolo 1, punto c), del Decreto Ministeriale 28 luglio 1998 n. 463, l'Inps, nell'intento di proseguire e consolidare il programma di accoglienza in favore di studenti, dalla scuola dell'obbligo a quella di istruzione secondaria di secondo grado, indice annualmente un bando di concorso per il conferimento di nuovi posti, presso i propri Convitti o presso i Convitti Nazionali convenzionati con il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Possono frequentare, in regime di convitto o semiconvitto, i figli dei dipendenti e dei pensionati iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei dipendenti e pensionati iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici.

Lo studente vincitore del concorso resta in Convitto per tutta la durata del corso di studi a meno di cause gravi, di variazioni della posizione giuridica del genitore iscritto o se non dovesse più possedere i requisiti di merito richiesti nel bando. I Convitti convenzionati sono presenti su tutto il territorio nazionale. L'Inps, in questo caso, fornisce un contributo in base alla formula scelta (convitto o semiconvitto) e in relazione ai servizi offerti da ciascun Convitto. L'elenco dei Convitti convenzionati è allegato al bando di concorso. Nell'offerta di prestazioni che l'Istituto garantisce ai ragazzi, nei suoi Convitti, sono inclusi laboratori didattici, escursioni, attività sportive e di svago, assistenza socio-educativa e psicologica, oltre, nella formula "residenziale", a vitto e alloggio.

Art.1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.

2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:

- a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
- c) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione assistenza magistrale.

3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:

- a) figlio o orfano del titolare del diritto;
- b) giovane regolarmente affidato, equiparato al figlio;
- c) figlio di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, equiparato all'orfano.

4. Il richiedente, ovvero colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso, è individuato tra i seguenti soggetti:

- a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario;
- b) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto e senza diritto alla pensione di reversibilità del coniuge stesso, in qualità di "genitore superstite" e il coniuge del titolare privo di potestà genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
- c) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto;
- d) il beneficiario maggiorenne alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Art.2 – Oggetto del concorso

1. L'INPS indice per l'anno scolastico 2015/2016 un concorso per conferire nuovi posti "residenziali" in convitto e per il "dopo scuola" in semiconvitto presso le 5 strutture Inps a gestione diretta e i 45 Convitti Nazionali convenzionati con INPS, come da elenco allegato al bando di concorso e nel limite dei posti ivi indicati per l'anno scolastico 2015/2016.

2. Presso le proprie strutture a gestione diretta, l'INPS offre:

- a) nella formula "residenziale" in convitto, l'ospitalità alberghiera in formula tutto compreso, trasporto scolastico (con mezzi di proprietà o pubblici), pasti presso la mensa scolastica (ove prevista nelle scuole), assistenza e vigilanza continuativa, sostegno didattico, attività culturali, ricreative e sportive e assistenza infermieristica;
- b) nella formula "dopo scuola" in semiconvitto, tutte le predette prestazioni, ad eccezione dei servizi inerenti l'alloggio, il lavaggio e la stiratura biancheria e limitando il trasporto scolastico al solo ritiro da scuola dei semiconvittori frequentanti gli istituti del Comune in cui è ubicata la Struttura.

3. Presso i Convitti convenzionati l'INPS offre, sia nella formula "residenziale" in convitto sia nella formula "dopo scuola" in semiconvitto, un contributo per i servizi previsti dal Regolamento di ciascun Convitto. Tali informazioni potranno essere assunte direttamente presso ciascuna struttura i cui contatti sono presenti nell'Allegato 1.

4. Qualora, per motivi estranei alla volontà degli studenti, un Convitto non fosse più disponibile, agli stessi sarà proposto il trasferimento presso altra struttura con analogo diritto alla prestazione.

Art.3 – Requisiti di ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i beneficiari di cui all'art.1, comma 3, che nell'anno scolastico 2015/16 frequenteranno la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado o la scuola secondaria di secondo grado, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non essere in ritardo di oltre due anni nella carriera scolastica; l'eventuale ritardo nella carriera scolastica è valutato, a prescindere dall'età, a decorrere dal primo anno della scuola primaria e sino all'anno scolastico oggetto del bando, senza soluzione di continuità, e indipendentemente dalle motivazioni che hanno generato il ritardo (ripetizione anni scolastici, sospensione frequenza scolastica, etc.). La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria, in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e negli anni ordinari del ciclo di studi, con riferimento a ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado;
- b) essere già iscritti presso una scuola del luogo di residenza. Tale circostanza consentirà, in caso di accoglimento della domanda, il trasferimento dell'iscrizione

stessa presso una scuola del territorio del Convitto prescelto, anche in caso di cambiamento del corso di studio;

- c) non essere stati allontanati da una struttura convittuale, a gestione diretta o convenzionata, per motivi disciplinari o per altri casi che abbiano determinato la revoca del beneficio per comportamenti incompatibili con la vita comunitaria;
- d) non aver riportato condanne penali o non aver procedimenti penali in corso.

Art.4 – Domanda di iscrizione in banca dati e richiesta del PIN

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, dovranno preventivamente presentare richiesta d'iscrizione nella predetta banca dati.

2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati" prelevabile dalla sezione "Modulistica", all'interno del sito www.inps.it, deve essere presentata dal richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
- inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

3.Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it Area dedicata Gestione Dipendenti Pubblici nella sezione "Contatti"/ Strutture Territoriali / Sedi Provinciali e Territoriali.

4.Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.

5.Il Pin si può richiedere:

- a) on line, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "Come fare per", alla voce "Ottenere e gestire il PIN", di seguito, nel menù a sinistra, "Richiedere e attivare il PIN" – "Richiedi il tuo PIN";
- b) tramite il contact center;
- c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.

Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il Contact Center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

6.Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it – Servizi on line – Servizi per il cittadino.

7.Per presentare domanda on line di partecipazione al concorso è sufficiente essere in possesso di un "PIN on line"; non è richiesto il possesso di un "PIN dispositivo".

8.Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menù "PIN on line", nella sezione "Servizi on line" presente sul portale del sito istituzionale www.inps.it.

Art.5 – Attestazione ISEE

1.Il richiedente la prestazione, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinario o ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi – anno 2015, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti

Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2.L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione in graduatoria e il contributo a carico dello studente, come descritto all'art. 10 del presente bando.

3.Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2015, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione. Vista l'abrogazione della previgente normativa in materia di ISEE, tutte le attestazioni ISEE elaborate nell'anno 2014 sono scadute il 31/12/2014, ancorché riportino una data di validità fino al 2015. L'utente, in tali casi, deve richiedere la certificazione ISEE 2015. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.

4.Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, la stessa sarà respinta.

5.L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

6.L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Art.6 – Domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1.La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 4, esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it nell'area Servizi on line > Accedi ai servizi e di seguito, dal menù a sinistra, Servizi per il cittadino o Servizi Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap). Accedendo all'area riservata, il richiedente, tramite codice fiscale e PIN, può effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio

– domande - Convitti – domanda. Selezionando la voce “Inserisci domanda”, sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell’Istituto.

2. In caso sia presente più di un partecipante all’interno dello stesso nucleo familiare è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

3. Nella domanda deve essere indicata, oltre alla tipologia di beneficio richiesto, ovvero formula “convitto” o “semiconvitto”, anche la struttura prescelta comprensiva dell’eventuale seconda opzione di destinazione.

4. Ai fini della formazione delle graduatorie, nella domanda deve essere indicato di essere o non essere stato promosso alla classe superiore oppure di essere in una situazione di giudizio sospeso; nella medesima sezione, dovranno essere indicate tutte le materie oggetto di studio nell’anno scolastico 2014/15, compresa la condotta, con il relativo voto ottenuto, ad esclusione della materia “religione”. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell’anno 2014/2015 e quelli identificativi dell’Istituto scolastico. Dovranno inoltre essere compilati tutti i dati relativi all’Istituto presso il quale è stata effettuata l’iscrizione per l’anno scolastico 2015-2016.

5. Dopo l’invio telematico della domanda, l’Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all’indirizzo e-mail indicato nell’istanza medesima. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione “Visualizza domande inserite”, all’interno dell’area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’avvenuta trasmissione della domanda medesima.

6. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L’Istituto istruirà soltanto l’ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

7.E' possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda selezionando, all'interno della sezione "Convitti - domanda", la voce di menù "Segui iter domanda", presente all'interno della predetta area riservata.

8.In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e **06 164 164** a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

Sarà, inoltre, reso disponibile on line il Manuale Convitti – Domanda per il corretto utilizzo della procedura di invio telematico.

9.Le domande devono essere trasmesse dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art.1, comma 4 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del 17 luglio 2015 e non oltre le ore 12,00 del 20 agosto 2015.**

Art.7 – Graduatoria – Criteri

1.Con precedenza assoluta per gli orfani e loro equiparati, la graduatoria del concorso, redatta con l'indicazione della struttura assegnata in base alle preferenze espresse dai richiedenti, è predisposta sommando la media del punteggio conseguito al termine dell'anno scolastico 2014/2015 con quello relativo al punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2015, come di seguito indicato:

ISEE	Punti
Inferiore a € 8.000,00	5
Da € 8.000,01 a € 16.000,00	4
Da € 16.000,01 a € 24.000,00	3
Da € 24.000,01 a € 32.000,00	2
Da € 32.000,01 a € 44.000,00	1
Superiore a € 44.000,01	0

2. Per gli studenti promossi senza sospensione del giudizio, il punteggio attribuito per il risultato scolastico è pari alla votazione media conseguita al termine dell'anno scolastico 2014/15.

3. Per gli studenti con giudizio scolastico sospeso o che non abbiano ottenuto la promozione alla classe superiore o che non abbiano frequentato la scuola nell'anno scolastico 2014/2015, il punteggio attribuito per il risultato scolastico verrà assegnato d'ufficio ed è pari a "0". Di conseguenza, il loro posizionamento in graduatoria sarà determinato dal solo punteggio relativo alla fascia ISEE di appartenenza.

4. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità, la precedenza sarà attribuita al candidato appartenente al nucleo familiare più numeroso e, in ultimo, al candidato di maggior età.

5. Nel caso in cui il concorrente non risultasse vincitore presso la prima struttura prescelta, concorrerà per la struttura di seconda opzione indicata all'atto della domanda.

6. I vincitori del concorso riceveranno comunicazione dall'Istituto e dovranno fornire accettazione del beneficio entro dieci giorni dalla comunicazione stessa alle Direzioni provinciali INPS, nella cui competenza territoriale è collocato il Convitto convenzionato prescelto o, nel caso di Convitti INPS a gestione diretta, presso la sede degli stessi.

7. In caso di rinunce, i posti rimasti disponibili saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria agli altri concorrenti classificatisi in posizione utile.

8. I vincitori del concorso dovranno, a pena di decadenza dal beneficio, prendere possesso dei posti alla data comunicata dal Convitto, salvo brevi proroghe che la Direzione del Convitto potrà accordare per giustificati motivi.

9. Alla data di ingresso presso la struttura dovrà inoltre essere consegnato un certificato rilasciato dal medico di base attestante lo stato di buona salute e l'idoneità alla vita comunitaria.

10. È obbligo presentare alla Direzione del Convitto la documentazione attestante eventuali condizioni di disabilità dello studente.

Art.8 – Graduatoria - Pubblicazione

1.La graduatoria di cui all'art.7, sarà pubblicata sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.

2.L'esito del concorso potrà essere visualizzato accedendo alla sezione Servizi in linea, all'interno della procedura "Convitti – Domanda".

3.L'esito del concorso sarà, inoltre, comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.

Art.9 - Ospitalità presso i Convitti

1.Il beneficio è concesso per tutta la durata degli studi di scuola primaria, secondaria di I e II grado.

2.L'accettazione del beneficio comporta l'automatica accettazione del Regolamento del Convitto ospitante.

3.Allo studente può essere revocato il beneficio concesso qualora:

- il comportamento sia stato sanzionato disciplinarmente;
- il Convitto non confermi la disponibilità a far permanere lo studente in caso di violazione del Regolamento interno;
- non sia confermata, da parte del Convitto, la disponibilità dei posti assegnati;
- sia accertata la perdita della posizione previdenziale, che ha dato luogo alla prestazione, da parte del titolare del diritto;
- lo studente non sia in regola con il pagamento del contributo a suo carico.

4.In caso di mancata ammissione dello studente alla classe successiva, previo parere favorevole del Rettore, il beneficio della permanenza potrà essere rinnovato per una sola volta e, per i soli orfani, per due anni consecutivi.

5.I servizi erogati potranno mutare per gli anni successivi a quello di partecipazione.

Art.10 – Contributo a carico dello studente

1.L'ospitalità in convitto e in semiconvitto, presso le strutture INPS a gestione diretta, prevede un contributo annuo a carico dello studente come sotto definito:

ISEE	Semi Convitto	Convitto
Inferiore a € 8.000,00	67,00	143,00
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	108,00	229,00
Da € 12.000,01 a € 16.000,00	162,00	343,00
Da € 16.000,01 a € 20.000,00	216,00	458,00
Da € 20.000,01 a € 24.000,00	283,00	601,00
Da € 24.000,01 a € 28.000,00	337,00	716,00
Da € 28.000,01 a € 32.000,00	404,00	859,00
Da € 32.000,01 a € 36.000,00	472,00	1.002,00
Da € 36.000,01 a € 44.000,00	539,00	1.145,00
Da € 44.000,01 a € 56.000,00	607,00	1.288,00
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	674,00	1.431,00
Da € 72.000,01 a € 92.000,00	741,00	1.574,00
Superiore a € 92.000,01	809,00	1.717,00

2.L'ospitalità in convitto e semiconvitto, **presso le strutture Convenzionate**, prevede un contributo a carico dello studente sulla retta stabilita dal Convitto, di cui all'allegato 1), come di seguito indicato:

ISEE	% sul costo del soggiorno
Inferiore a € 8.000,00	5 %
Da € 8.000,01 a € 12.000,00	8 %
Da € 12.000,01 a € 16.000,00	12 %
Da € 16.000,01 a € 20.000,00	16 %

Da € 20.000,01 a € 24.000,00	21 %
Da € 24.000,01 a € 28.000,00	25 %
Da € 28.000,01 a € 32.000,00	30 %
Da € 32.000,01 a € 36.000,00	35 %
Da € 36.000,01 a € 44.000,00	40 %
Da € 44.000,01 a € 56.000,00	45 %
Da € 56.000,01 a € 72.000,00	50 %
Da € 72.000,01 a € 92.000,00	55 %
Superiore a € 92.000,01	60 %

3. Il pagamento del suddetto contributo dovrà essere effettuato direttamente presso la struttura ospitante, nelle modalità definite da ciascun Convitto. Il regolare pagamento alle scadenze richieste è condizione indispensabile per la permanenza presso le strutture.

4. In caso di ritiro anticipato, il contributo annuo dovrà essere versato:

- in relazione al periodo di reale presenza, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di ottobre;
- nella misura del 50%, se il ritiro avviene entro il giorno 31 del mese di dicembre;
- nella misura dell'80%, se il ritiro avviene entro il 29 del mese di febbraio 2016;
- per intero, se il ritiro avviene dopo il giorno 29 del mese di febbraio 2016.

5. Ad ogni inizio di anno scolastico, il contributo sarà rideterminato in base ai valori risultanti dalla Attestazione ISEE del relativo anno: per questo motivo, ad ogni inizio di anno scolastico, è necessario presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

6. Il Fondo della Gestione assistenza magistrale sosterrà, in favore dei propri iscritti, l'onere del contributo.

Art.11 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nel caso di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del posto in Convitto.

4. L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.

Art.12 – Ricorsi

1. Eventuali ricorsi amministrativi dovranno essere presentati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, presso le Direzioni Provinciali territorialmente competenti, in ragione della sede del Convitto.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Art.13 – Responsabile del procedimento

1. I responsabili del procedimento sono i Direttori Provinciali competenti per territorio, in ragione della sede del Convitto, i cui nominativi ed indirizzi sono presenti nel sito istituzionale.

Art.14 – Note informative

1. Tutti i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle regole della normale diligenza, ai regolamenti vigenti nelle strutture di assegnazione nonché alle disposizioni legislative nazionali. Eventuali danni arrecati dagli studenti alla struttura, agli arredi o quant'altro, saranno posti a carico della famiglia dei responsabili.

2. L'INPS si riserva, in caso di violazioni di legge o di comportamenti non consoni alla vita comunitaria, di sospendere immediatamente il beneficio, comunicando alla famiglia le motivazioni e le modalità del rientro e di accompagnamento dello studente al proprio domicilio. I costi e le spese necessarie per il rientro dello studente saranno a totale carico della famiglia.

3. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 16 luglio 2015

Il Direttore Centrale
Maria Grazia Sampietro

